

Deliberazione del Direttore Generale n. 422 del 22/05/2018

Oggetto: Nomina del Responsabile della Protezione dei dati (RPD- DPO) ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE n. 679/2016.

Ufficio proponente: Ufficio Affari Legali

Esercizio	assente
Centro di Risorsa	assente
Posizione Finanziaria	assente
Importo	assente
Prenotazione Fondi	assente

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell'Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 857 del 21/05/2018 contenente:

- il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del Budget;
- il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
- il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

Premesso che

Con Dlgs 196/2003 è entrato in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali

Richiamati

gli atti deliberativi n. 891 del 14.10.1998, n. 736 del 02.09.1999, n. 215 del 19.03.2001, n. 348 del 16.05.2002, n.862 del 31.12.2003, 217 del 31.3.2006, n. 208 del 30.03.2007, n.219 del 31.03.2008, n. 204 del 31.3.2009, 191 del 31.3.2010, n.167 del 14.3.2011, n. 248 del 16.05.2012 con i quali l'Azienda Ospedaliera di Terni, Titolare del Trattamento, ha approvato ed aggiornato il regolamento aziendale sul trattamento dei dati personali, ha approvato il regolamento per le procedure di pubblicazione on line degli atti aziendali ed ha approvato il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati, ha disciplinato gli aspetti applicativi, definito le politiche e gli standard aziendali idonei per il corretto trattamento dei dati, aggiornato le misure di sicurezza, custodia, controllo al fine di ridurre al minimo eventuali rischi di varia natura cui possono essere soggetti i dati stessi;

Considerato che

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) artt. 37-39;

Il predetto Regolamento istituisce e disciplina, tra l'altro, la figura del RDP (Responsabile della protezione dei dati);

la nomina del RDP è obbligatoria quando il trattamento dei dati è effettuato da un'Autorità o organismo pubblico o quando le principali attività del Titolare consistono nel trattamento di particolari categorie di dati personali (sanitari, giudiziari, geneticici...ecc);

le predette disposizioni prevedono che il RDP può essere "un dipendente del Titolare o del Responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi" (art. 37 paragrafo 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (art. 37 paragrafo 5) e "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal Titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento (considerando 97 del RGPD);

Considerato che l'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni

- è tenuto alla designazione obbligatoria del RDP nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1 lett.a) del RGPD;

- all'esito di una attenta valutazione è emerso che all'interno dell'Azienda sono presenti risorse lavorative in possesso dei necessari requisiti richiesti dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD che non si trovano in conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Atteso che

L'art. 38 del citato Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali stabilisce che:

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.
4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.
6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

L'art. 39 del citato Regolamento Europeo stabilisce i compiti del Responsabile della Protezione dei dati come di seguito riportati:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- cooperare con l'autorità di controllo; e
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Ritenuto, pertanto, indispensabile individuare e nominare il Responsabile della protezione dei dati;

Rilevato che all'interno sono presenti risorse lavorative in possesso dei necessari requisiti;

Visti gli artt. 37, 38 e 39 del cit. Regolamento Europeo 679/2016;

Ritenuto di designare la dipendente dott.ssa Giuseppina Ferraro , titolare di P.O. in servizio presso Ufficio affari legali, come Responsabile della protezione dei dati per l'Azienda Ospedaliera " S. Maria" di Terni;

La predetta , nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 , par.1 del RGPD è incaricata di svolgere , in piena autonomia e indipendenza i compiti e le funzioni sopra riportati;

L'Azienda si impegna a:

- mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate :

l'Azienda, a tal riguardo, si impegna a mettere a disposizione del RPD soggetti aventi comprovate competenze tecniche/logistiche nell'ambito della sicurezza informatica e comunque si impegna a mettere a disposizione del RPD le risorse che dovessero essere necessarie per l'espletamento dei predetti compiti ;

-non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

-garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o in conflitto di interesse;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

-di designare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui riportate la dipendente dott.ssa Giuseppina Ferraro , titolare di P.O. in servizio presso Ufficio affari legali, in possesso dei requisiti previsti, Responsabile della Protezione dei dati con decorrenza dalla data di adozione del presente atto;

-di disporre che la dipendente dott.ssa Giuseppina Ferraro per le attività di cui al presente atto deliberativo, si avvarrà della collaborazione di soggetti aventi comprovate competenze tecniche/logistiche nell'ambito della sicurezza informatica e comunque di tutte le risorse che dovessero essere necessarie per l'espletamento dei predetti compiti ;

-**di trasmettere** la presente alle articolazioni aziendali , al Collegio Sindacale, all'Ufficio Affari Generali per la pubblicazione sul sito web aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente;

-**di comunicare** al Garante per la Protezione dei dati il nominativo ed i dati di contatto del RPD;

- **di individuare** quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/'90 la dott.ssa Giuseppina Ferraro, collaboratore amministrativo professionale esperto;

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Giuseppina FERRARO)

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali
(Dott.ssa Giuseppina FERRARO)